

- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 Roma*
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127*
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122*
- All' **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131*
- All' **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124*
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino*
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento*
- All' **OP della Provincia Autonoma
di Bolzano - **OPPAB****
Via Alto Adige, 50
39100 Bolzano*
- All' **ARCEA**
c/o Cittadella regionale, viale
Europa - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro*

All' ARGEA
Via Caprera, 8
Cagliari 09123

E p.c.

Al Ministero dell'Agricoltura, della
sovranità alimentare e delle
foreste
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali
- Dir. Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione
europea

Al Ministero della Salute
Dir. Gen. Sanità Animale e
Farmaci Veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

A SIN S.p.A.
Via Curtatone, 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM 194915 DEL 5 APRILE 2023. INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI DALLE MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI VIVI NEL PERIODO 23 OTTOBRE 2021 – 31 MAGGIO 2022.

Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 maggio 2022.



Tali disposizioni integrano quelle precedentemente stabilite dal Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022, per le quali sono state stabilite modalità di attuazione uniformi con Circolare AGEA n. 58039 del 27 luglio 2022.

L'importo dell'aiuto è indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del Decreto Ministeriale in questione, per un totale di euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00). Tali fondi sono disponibili sul capitolo di spesa n. 7098 pg.01, come stabilito dall'articolo 1, comma 528, della Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 e trasferiti all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, mediante Decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022.

Dello stanziamento sopra riportato, un importo pari ad euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) è a favore delle aziende avicole che operano nel settore della trasformazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nell'ambito del regime «de minimis».

Al riguardo, al fine di poter ristabilire in breve tempo la produzione nell'ambito del settore avicolo e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e da altre tipologie di danno indiretto, si riportano di seguito le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale in questione.

1. Beneficiari

Come riportato all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, le aziende ammissibili al sostegno sono le piccole e medie imprese (PMI), così come definito all'allegato I del Regolamento UE 2022/2472 e le Grandi Imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicato dalle norme sanitarie dell'Unione europea e nazionali.

Possono, inoltre, beneficiare dei sostegni gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022.

Come specificato all'articolo 2, paragrafo 2, del sopra citato Decreto Ministeriale, le PMI appartenenti al settore della produzione primaria beneficeranno dei sostegni erogati sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, mentre le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione Europea.



Le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni previsti sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.

Come disposto all'articolo 2, paragrafo 3 del Decreto ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, le aziende avicole ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Pollo
- b) Faraona
- c) Anatra
- d) Oca
- e) Gallina ovaioia
- f) Pollastra
- g) Cappone
- h) Pulcino delle specie elencate
- i) Tacchino
- j) Uova da consumo e da cova del genere "Gallus" e "Meleagris"
- k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)

Possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

- a) Incubatoi
- b) Allevamenti riproduzione
- c) Allevamenti da ingrasso
- d) Allevamenti per la produzione di uova da consumo
- e) Svezzatori
- f) Centri imballaggio uova
- g) Mattatoi e trasformatori

L'articolo 2 del DM n. 193915 del 5 aprile 2023 stabilisce che gli aiuti non sono concessi alle aziende in difficoltà di cui al punto (33)63 della sezione 2.4. degli Orientamenti o dell'art. 2, (59) del Reg. n. 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi. Inoltre, gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Si fa presente, infine, che gli aiuti per i danni indiretti relativi al periodo dal 23 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 non sono concessi alle PMI già ammesse per i medesimi danni indiretti ai benefici previsti dal DM n. 216437 del 12 maggio 2022 *"Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021 per lo stesso periodo"* erogati nell'ambito del regime "SA. 105319" e le cui modalità di attuazione sono state disposte con



Circolare AGEA n. 58039 del 27 luglio 2022. In ogni caso, le stesse aziende possono richiedere l'indennizzo per i danni indiretti subiti nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022.

2. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023 e dell'ulteriore documentazione successivamente elencata, dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, **entro il 30 giugno 2023**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto **entro il 30 settembre 2023**, come stabilito all'articolo 6 del sopra citato Decreto Ministeriale.

In alternativa, come stabilito all'articolo 6, comma 2, del DM n. 193915 del 5 aprile 2023, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda prima del completamento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 2, del sopra citato Decreto Ministeriale. In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all'articolo 5, comma 4, dello stesso DM e dell'ulteriore documentazione sotto riportata, dovrà essere allegata alla domanda anche l'idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.

Non sono ritenute valide le richieste di sostegno concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.

3. Interventi ammessi e documentazione

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere ai modelli di domanda, predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto:

Per tutti gli interventi: una dichiarazione/relazione da cui si desume l'ubicazione dell'allevamento e si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l'entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, copia del provvedimento (decreto/ordinanza/ecc.) da cui si desume la "zona regolamentata" e il periodo di applicazione delle misure sanitarie.

In caso di soccida, dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente.

- a. Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento):** copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i..

Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'avaria l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

- b. Distruzione di uova da cova:** copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento;
- c. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti:** copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;
- d. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti:** copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;

- e. **Soppressione di pulcini:** copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso di pulcini, copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
- f. **Soppressione di pollastre:** copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.
- g. **Macellazione anticipata di riproduttori:** copia della documentazione che attesti la consegna dei capi presso lo stabilimento di macellazione. Copia del registro di allevamento e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
- h. **Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento):** Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.
- i. **Perdita di valore per la vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard:** copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l'uscita anticipata o posticipata di animali. Eventuale copia dei contratti stipulati da cui si evinca una riduzione della quotazione, contratti non onorati e nuovi contratti a prezzi ribassati, tabelle di allevamento ed eventuale documentazione relativa ai cicli precedenti (es. pollastre).
- j. **Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico:** copia dei contratti con il prezzo della carne avicola cotta da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito.
- k. **Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca:** copia dei contratti con il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito.
- l. **Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova:** copia dei registri presso i centri d'imballaggio uova. Documentazione atta a comprovare la riduzione dell'attività di macellazione, trasformazione, classificazione e imballaggio. Confronto tramite la BDN per quanto riguarda le attività di macellazione dal quale si può desumere la riduzione dell'attività. Inoltre, considerato che l'indennizzo unitario è calcolato moltiplicando la minor quantità prodotta espressa in Kg nel periodo

23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022, al fine di valutare l'effettiva contrazione del fatturato, occorre allegare la documentazione di carattere fiscale relativa allo stesso periodo dell'anno precedente (fatture o bilanci che possano evidenziare quale sia stato il minor fatturato rispetto al periodo oggetto di indennizzo nel medesimo periodo dell'anno precedente).

4. Modalità di sostegno e comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA

Come riportato all'articolo 3, paragrafo 2, del DM n. 193915 del 5 aprile 2023, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A del sopra citato Decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k, del Dm in questione, che sono determinati fino ad un massimo del 100%.

Sempre sulla base del DM, dai sostegni sono decurtati gli eventuali aiuti ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690 e gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate o di fondi di mutualizzazione. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonché eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell'autorità competente.

L'imposta sul valore aggiunta (IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA

I sostegni stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi ammissibili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto stabiliti dal Decreto Ministeriale in oggetto.

Le aziende che hanno beneficiato delle compensazioni economiche fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione di animali o prodotti, di cui all'articolo 3, comma 2, possono cumulare tali sostegni con gli aiuti previsti all'articolo 220 del regolamento n. 1308/2013, limitatamente alla restante quota parte di produzione non compensata dal suddetto DM.

Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Alla luce delle modalità di indennizzo sopra riportate, gli Organismi pagatori competenti dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo entro il **10 settembre 2023**, tramite posta elettronica agli indirizzi f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, le

informazioni individuate nell'apposito tracciato record (**Allegato 1**) e di seguito specificate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto DM n. 193915 del 5 aprile 2023:

- a) **Assicurazioni e fondi di mutualizzazione:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni o fondi di mutualizzazione e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. n. 193915 del 5 aprile 2023.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e con la base dati fondi di mutualizzazione;

- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato. Inoltre, gli Organismi pagatori che hanno già erogato gli aiuti per i danni indiretti relativi al periodo dal 23 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito del DM n. 216437 del 12 maggio 2022, attiveranno le verifiche con i dati a propria disposizione atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento.

- c) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e dal regolamento (CE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e dal regolamento (CE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute. In ogni caso, gli Organismi pagatori competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

Inoltre, attraverso le informazioni acquisite tramite il sopra citato tracciato record, questo Organismo di coordinamento provvederà ad effettuare un incrocio a livello nazionale, inclusivo dei CUAAs e dei codici di allevamento, sempre al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo da parte dei beneficiari.



Si comunica, infine, che al fine di rispettare la determinazione dell'importo massimo di sostegno, stabilito dal Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023 e per effettuare le eventuali riduzioni dell'importo spettante a ciascun interessato, gli Organismi pagatori comunicano il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria e intervento, a mezzo posta elettronica agli indirizzi f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, **entro il 22 settembre 2023** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (**Allegato 2**).

IL DIRETTORE
(Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005